

IN VIGORE

Elementi di corrispondenza del Marchio “VivaiFiori” alla regolamentazione EU in materia di “regimi facoltativi di certificazione”

La documentazione relativa alla gestione del Marchio VivaiFiori è sviluppata e redatta in conformità alla comunicazione emessa in GUCE del 16/12 2010 UE 1305/2013, 2010C 341/04

“Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli ed alimentari”.

La documentazione relativa alla gestione del Marchio VivaiFiori è sviluppata e redatta in conformità al Regolamento UE 1305/2015 del 17 Dicembre 2013, Articolo 16, comma 1, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/505

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2);

iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio (4);

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

— caratteristiche specifiche del prodotto,

— particolari metodi di produzione, oppure

— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Risulta pertanto che codesto Regolamento è compatibile con lo schema di Decreto (versione 5 Luglio 2016) attuativo presentato in Conferenza Stato Regioni per la definitiva approvazione.

Pertanto il presente Regolamento è riconoscibile e inseribile nei programmi di sostegno a valere nei Programmi di Sviluppo Rurale delle singole Regioni e province autonome.

Schema di classificazione dei “Regimi di certificazione” del regolamento UE.

Classificazione dei regimi

Tipo di attestazione:	autodichiarazione	certificazione (attestazione indipendente)	
Pubblico:	B2C	B2C	B2B
Oggetto di requisiti specificati:	prodotti e processi	principalmente prodotti (inclusi i servizi) e processi	principalmente sistemi di gestione
Tenore dei requisiti:	perlopiù superiori ai requisiti minimi	perlopiù superiori ai requisiti minimi	requisiti minimi e requisiti superiori

Il Campo di applicazione del Marchio “**VivaiFiori**” è relativo alla produzione di:

- Fiori e fronde recisi
- Piante annuali o perenni, a portamento erbaceo, arbustivo o arboreo, allevate e commercializzate in qualsiasi tipo di contenitore, in zolla o a radice nuda di tipo ornamentale, orticolo, frutticolo, forestale;
- Giovani piante e altro materiale di moltiplicazione (propagazione e riproduzione) di piante ornamentali, orticole, frutticole, forestali;
- Tappeti erbosi;
- Arte topiaria e manufatti realizzati con prodotti delle suddette categorie.

Il Marchio “**VivaiFiori**” è concesso a fronte di una certificazione indipendente relativa ai processi (sistema di gestione) produttivi, avente come oggetto requisiti specificati ed un tenore dei requisiti perlopiù superiore ai requisiti minimi previsti per legge.

Il Marchio è abilitato alla filiera interna (B2B) ed a quella esterna (B2C)

A seguito dell'avvenuta certificazione, l'azienda/Organizzazione florovivaistica riceverà il materiale identificativo (etichette/adesivi) contrassegnato dal logo VF, che potrà essere applicato sui documenti emessi dall'azienda (sia fiscali che promozionali) e sul prodotto finale a disposizione del consumatore finale.

E' possibile utilizzare il marchio su pubblicità, bollettini informativi, carta da lettera o altro.

Il marchio potrà essere reso disponibile all'azienda/Organizzazione florovivaistica anche tramite un sito internet, in un'area privata mediante credenziali di accesso rilasciate dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio.

Tale marchio non potrà essere in alcun modo modificato; è possibile modificare le proporzioni e riportarlo anche in bianco/nero, purchè ne risultino chiaramente distinguibili il disegno e le diciture.

Il marchio VivaiFiori può essere utilizzato anche insieme ad altri marchi di cui l'azienda/Organizzazione florovivaistica dispone.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio effettua controlli sull'utilizzo del marchio, anche durante le verifiche di sorveglianza eseguite dall'Ente terzo di certificazione.

E' giudicato scorretto l'uso del marchio che possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

L'Associazione gestisce il Marchio "VivaiFiori", sostiene e favorisce le azioni utili allo sviluppo dello stesso ed in particolare provvede a:

- redigere il Regolamento generale di Certificazione e il Disciplinare di processo per la concessione e l'utilizzo del Marchio "Vivai Fiori";
- curare la definizione e l'elaborazione del Logo del Marchio "Vivai Fiori";
- riunire, rappresentare, assistere e tutelare gli imprenditori agricoli che adottano il disciplinare di certificazione di processo Vivai Fiori ed utilizzano il relativo marchio;
- ricercare le possibili fonti di finanziamento ed i possibili *partners* per la concreta realizzazione delle varie fasi di sviluppo e promozione del Marchio "Vivai Fiori";
- individuare i benefici per le imprese che aderiscono e darne divulgazione;
- promuovere il Marchio "Vivai Fiori" nel mercato nazionale ed estero e presso altre Organizzazioni siano esse pubbliche o private potenzialmente interessate;
- assicurare ogni possibile assistenza al fine di stimolare l'adesione al Marchio "Vivai Fiori";
- favorire la collaborazione con eventuali analoghe esperienze ed iniziative nei paesi europei ed extra europei;
- assicurare i rapporti con l'Ente terzo di certificazione incaricato di svolgere le verifiche presso le aziende aderenti al Disciplinare Vivai Fiori;
- realizzare iniziative utili allo sviluppo degli scambi commerciali delle aziende che adottano il Disciplinare Vivai Fiori;
- coordinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e sollecitare agevolazioni e contribuzioni per lo sviluppo promozionale e istituzionale del marchio Vivai Fiori;
- fornire servizi informativi e di consulenza ai Soci sugli aspetti legati al Disciplinare e sulle relative opportunità derivanti;
- rappresentare il marchio VivaiFiori e i Soci che ne adottano il Disciplinare presso le istituzioni nazionali ed europee.

2.1. Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano ai regimi facoltativi di certificazione che riguardano:

— prodotti agricoli, destinati o meno al consumo umano (compresa l'alimentazione animale),

— prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché

— processi e sistemi di gestione connessi alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari.

Il campo di applicazione, già riportato, riguarda i sistemi di gestione.

VivaiFiori è una certificazione volontaria composta da un Disciplinare di qualità di processo produttivo, da un Marchio registrato e da un certificato che viene rilasciato alle aziende/Organizzazioni florovivaistiche di rappresentanza dei produttori_aderenti e dichiarate conformi al Disciplinare da un Ente terzo di Certificazione. VF può essere applicato esclusivamente alle aziende/Organizzazioni florovivaistiche di rappresentanza dei produttori.

L' Associazione Nazionale intende promuovere la Certificazione VF e la sua diffusione in tutta la filiera produttiva nazionale e distributiva internazionale per garantire l'applicazione dei corretti processi produttivi delle aziende florovivaistiche italiane in modo da sviluppare una maggiore consapevolezza nei consumatori, negli operatori del settore, nelle Istituzioni.

Scopi dell' Associazione Nazionale sono:

- a) Facilitare la crescita di una filiera florovivaistica rispettosa della legislazione nazionale e di quelle in vigore nei Paesi in cui è spedita la merce certificata;
- b) Informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni rispetto ad una produzione florovivaistica sostenibile
- c) Realizzare iniziative culturali, attività formative e informative, eventi promozionali in supporto allo sviluppo e alla conoscenza e diffusione del marchio e del disciplinare;
- d) Definire e mantenere aggiornato il Disciplinare VF per l'utilizzo del marchio di certificazione; definire e verificare le procedure per le ispezioni e gestire la concessione del marchio alle aziende/Organizzazioni florovivaistiche aderenti.
- e) Cooperare con altre Associazioni, gruppi, Istituzioni che perseguano analoghe finalità, o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione Nazionale.

3. DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN VIGORE NELL'UE

3.1. Norme relative al funzionamento dei regimi

I regimi di certificazione che operano nell'UE sono soggetti alle seguenti disposizioni fondamentali dell'UE:

- norme relative al mercato interno. I prestatori di servizi di certificazione possono beneficiare della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi quali definite dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalle norme pertinenti della direttiva relativa ai servizi ⁽¹⁾. Non dovranno affrontare restrizioni ingiustificate in occasione del loro stabilimento in altri Stati membri e neppure affrontare restrizioni ingiustificate in occasione della prestazione di servizi transfrontalieri. Inoltre i regimi di certificazione non devono creare ostacoli de facto agli scambi di merci sul mercato interno,

- norme sulla partecipazione dello Stato ai regimi. I regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico. Qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato,

Le sopracitate regole non hanno diretta pertinenza, se non per la parte riguardante la concessione degli aiuti di stato.

Qualsiasi Organismo (Ente) di Certificazione può trasmettere a "VivaiFiori" una richiesta, scritta, verbale o per via informatica, per conoscere i dettagli relativi all'accREDITAMENTO.

Al ricevimento della richiesta "VivaiFiori" fornisce all'Ente l'indirizzo del sito web www.vivaifiori.com da cui si può scaricare l'elenco dei documenti "VivaiFiori" vigenti, che comprende la documentazione utile ai fini dell'accREDITAMENTO.

3.3. Norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accREDITAMENTO

Le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità nel settore regolato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008. Questo regolamento non prevede un obbligo di accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, ma detto obbligo è previsto in altri atti legislativi dell'UE ⁽¹⁾.

Inoltre, le norme riconosciute a livello internazionale per la gestione dei regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono precisate rispettivamente nelle guide dell'International Standards Organisation (Organizzazione internazionale di normalizzazione) ISO 65 (EN 45011) o ISO 17021. Mentre i regimi di certificazione di prodotti/processi o di sistemi sono iniziative facoltative, gli organismi di certificazione devono essere accREDITATI in base alle norme EN 45011/ISO 65 o ISO 17021 per rilasciare certificati di prodotti/processi o di sistemi nell'ambito dell'accREDITAMENTO.

Riporta il regolamento:

- **Le verifiche ispettive devono essere effettuate da Enti terzi di certificazione, disciplinati secondo il regolamento europeo sulle certificazioni, espressamente**

incaricate dalle singole associazioni e dopo accreditamento da parte del Consiglio Direttivo del Marchio “VivaiFiori”

- Esiste uno specifico regolamento che disciplina l'ingresso degli Enti di certificazione, garantendo la piena accessibilità a tutti quegli Enti in possesso dei requisiti richiesti, senza distinzione di nazionalità e provenienza
- Gli Enti accreditati sono disponibili sul sito dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio, senza preferenze né indicazioni premianti per alcuno, con tutte le indicazioni necessarie al contatto diretto da parte delle Associazioni/aziende agli Enti di certificazione stessi.

Le verifiche ispettive sono effettuate da un Ente terzo di certificazione accreditati dall' Associazione Nazionale di tutela del Marchio tramite la sottoscrizione di un Accordo Quadro che prevede le attività di verifica dei requisiti indicati nel Disciplinare VivaiFiori.

La Certificazione VF può essere richiesta all' Associazione Nazionale di tutela del Marchio anche da singole aziende le quali saranno ugualmente sottoposte a verifica dall'Ente terzo di Certificazione. Qualora la certificazione sia invece voluta da un gruppo di aziende che si riconoscono in una Organizzazione florovivaistica la quale faccia richiesta di essere ammessa a certificazione a nome del gruppo che rappresenta, la verifica sarà effettuata sull'Organizzazione florovivaistica e su di un campione di Soci rappresentativo, in numero almeno pari alla radice quadrata ($\sqrt{}$) del numero totale di Soci aderenti, approssimato per eccesso e comunque attuato per ogni singola verifica ad aziende, sia singole che associate, differenti di volta in volta.

L'Organismo di Certificazione non può indicare, a sua scelta, eventuali limitazioni dello scopo di accreditamento in relazione al Disciplinare “VivaiFiori”. Limitazioni possono altresì essere imposte da “VivaiFiori” a seguito degli esiti dell'istruttoria e/o a seguito delle verifiche ispettive. In assenza di tali limitazioni, la competenza si intende estesa a tutto il Disciplinare “VivaiFiori”, secondo quanto richiesto nella procedura di accreditamento.

L'Organismo (inclusi i dipendenti e i collaboratori esterni con contratto continuativo) non deve fornire e si impegna a non svolgere attività che possano generare conflitti di interesse. Il dettaglio di tali attività è contenuto nei Regolamenti specifici per schema di accreditamento

Ove l'Organismo assegni una o più attività inerenti allo schema di certificazione e/o al settore accreditato o accreditando a un soggetto esterno, sia esso persona fisica, o giuridica (outsourcing), deve assicurarsi ed essere in grado di dimostrare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione, conosca ed applichi le procedure dell'Organismo e, quando applicabile, soddisfi i criteri indicati nelle norme applicabili della serie ISO/IEC 17000).

I nominativi di tali soggetti devono essere comunicati a “VivaiFiori” preventivamente, in sede di domanda, e periodicamente aggiornati.

Nel caso “VivaiFiori” riceva domande di accreditamento riguardanti attività di certificazione svolte da Organismi di Certificazione in sedi estere, si applica quanto previsto dal Regolamento (CE) 765/2008, da PG-12 “Politica per l'applicazione degli accreditamenti Cross Frontier” e dai documenti EA e IAF pertinenti.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, predispone la possibilità di traduzioni per quelle entità legali estere che dovessero richiedere la certificazione.

Le traduzioni saranno liberamente accessibili sul sito web dell'Associazione.

4. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AL REGIME E IL SUO SVILUPPO

1. I regimi devono essere aperti, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, a tutti i partecipanti che desiderano e possono rispettare il disciplinare.
2. I regimi devono avere una struttura di sorveglianza che permetta a tutte le parti interessate della catena alimentare [agricoltori e loro organizzazioni (³), operatori del commercio agricolo e agroalimentare, industria alimentare, grossisti, dettaglianti ed eventualmente consumatori] di contribuire allo sviluppo del regime e al processo decisionale in modo rappresentativo ed equilibrato. I meccanismi per la partecipazione delle parti interessate e delle organizzazioni coinvolte devono essere documentati e accessibili al pubblico.
3. I gestori dei regimi che operano in diversi paesi e regioni devono agevolare la partecipazione allo sviluppo del regime di tutte le parti interessate di dette regioni.
4. I requisiti del regime devono essere sviluppati da comitati tecnici di esperti ed essere sottoposti per parere a un più vasto gruppo di parti interessate.
5. I gestori dei regimi devono assicurare la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo di criteri di ispezione e di elenchi di controllo, nonché all'elaborazione e alla determinazione di soglie per le sanzioni.
6. I gestori dei regimi devono adottare un approccio di sviluppo continuo che preveda meccanismi di *feedback* al fine di riesaminare a scadenze regolari norme e requisiti in modo partecipativo. In particolare, i partecipanti al regime devono essere coinvolti nel suo ulteriore sviluppo.

L'adesione al Disciplinare è libera ed è aperta a tutti coloro che vogliono aderire e si sottopongono alla verifica dei requisiti.

Sono accettabili:

Produttori del settore florovivaistico, con riferimento agli ambiti ornamentale, forestale, frutticolo, orticolo sono le sole abilitate a richiedere, su base volontaria, l'adesione al Disciplinare.

Possono farsi rappresentare da Organizzazioni florovivaistiche di rappresentanza dei produttori accettandone il ruolo di garante a cui sono deputate dal presente Disciplinare e dal REGOLAMENTO GENERALE DI CERTIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO VivaiFiori.

Il Comitato tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da membri delle Associazioni partecipanti al Marchio. Inoltre esso pubblica sul sito web del l'Associazione nazionale del Marchio i risultati.

Sul sito web sono disponibili gli elenchi delle aziende certificate, le check list di controllo e gli aspetti sanzionatori.

Il regolamento del sistema di Gestione del Marchio prevede una revisione del sistema, con regolare report.

Il sito ha un'apposita pagina dedicata alla comunicazione esterna (contattaci), in cui è possibile inviare comunicazioni ad apposito indirizzo di posta.

Le comunicazioni sono tutte verificate e lette, in specifico osservazioni e reclami sono appositamente verificate e valutate attraverso predisposta procedura e validate dal Comitato Tecnico.

Almeno una volta all'anno si riunisce il Comitato Tecnico.

Il Consiglio Direttivo per le attività di modifica, revisione e implementazione dei documenti rilevanti l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio, potrà avvalersi del supporto del Comitato tecnico allargato a presenze qualificate esterne .

La partecipazione allo sviluppo dei regolamenti e dell'apparato sanzionatorio da parte di altri Marchi nazionali ed esteri è incoraggiata mediante gruppi di lavoro predisposti con accordi bilaterali.

I requisiti dei regolamenti sono stati sviluppati attraverso collaborazioni con tecnici esperti del settore e saranno periodicamente sottoposti a più vasti gruppi di interesse

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, hanno adottato un sistema di sviluppo del presente regolamento che prevede continui feedback da parte di tutte le componenti interessate allo sviluppo del Marchio:

- l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI;
- gli associati sostenitori
- gli Enti di certificazione accreditati,
- gli stakeholders accreditati
- le aziende certificate
- ecc.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, accetterà e farà sue tutte quelle modifiche che, se giustificate, non apportino costi di adattamento superflui alle aziende certificate

7. Le modifiche devono essere apportate ai requisiti del regime soltanto se giustificate, in modo da evitare costi di adattamento superflui per coloro che partecipano al regime. I partecipanti al regime devono essere opportunamente avvertiti di qualunque modifica apportata ai requisiti.

Ogni nuova revisione è riportata nel sito ed è comunicata anche la data di entrata in vigore, dando sufficiente tempo per gli adeguamenti stessi.

8. I regimi devono far figurare le informazioni sulle persone di contatto su tutta la documentazione relativa al regime (anche su un sito web) e stabilire una procedura per ricevere osservazioni e rispondervi.

Sul sito web è riportato l'organigramma e sono chiaramente espone le responsabilità maggiori (presidente, vice presidenti, tesoriere) con relativi indirizzi di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo nomina la Segreteria dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio

La Segreteria sovrintende alla comunicazione interna/esterna relativa a qualsiasi richiesta pervenga.

5. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI I REQUISITI DEL REGIME E LE INDICAZIONI CORRISPONDENTI

E' attuata una procedura per tale processo.

5.1. Chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date

1. I regimi devono definire chiaramente gli obiettivi sociali, ambientali, economici e/o giuridici.

Vedi statuto.

2. Le indicazioni e i requisiti devono essere chiaramente collegati agli obiettivi del regime.

Vedi check list

3. Il campo d'applicazione del regime in termini di prodotti e/o processi deve essere chiaramente definito.

Vedi statuto e check list

4. Il disciplinare (¹), inclusa una sintesi pubblica dello stesso, deve essere liberamente consultabile (ad esempio su un sito web).

Le check list e il disciplinare, in forma sintetica, è pubblicato sul sito web

5. I regimi che operano in diversi paesi devono prevedere traduzioni del disciplinare, qualora una domanda debitamente giustificata sia presentata da potenziali partecipanti o da organismi di certificazione.

Il regime opera in territorio italiano, è comunque disponibile sul sito web, la versione inglese di tutto.

6. Il disciplinare del regime deve essere chiaro, sufficientemente dettagliato e facilmente comprensibile.

Il progetto pilota attuato, ha dimostrato, con la certificazione delle aziende coinvolte, tali aspetti.

7. I regimi che utilizzano logo o etichette devono fornire ai consumatori, sull'imballaggio del prodotto o nel punto di vendita, informazioni su come ottenere ulteriori dettagli sul regime, come l'indirizzo del sito web.

E' predisposto alla base del logo, l'indirizzo del sito web

8. I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio sul loro sito web) che richiedono la certificazione da parte di un organismo indipendente e fornire informazioni su come contattare gli organismi di certificazione che prestano questo servizio.

Sul sito web è disponibile, nella parte relativa alle certificazioni, l'elenco degli Enti accreditati presso il Marchio.

L'associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Gli associati si distinguono in:

a) effettivi, ovvero le Organizzazioni florovivaistiche (Distretti, Associazioni, Consorzi, Cooperative, ecc) di rappresentanza dei produttori che hanno costituito l'Associazione e le altre che di volta in volta ne chiedono l'adesione; a tale categoria di soci è riservata la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e di un Presidente.

b) aziende agricole florovivaistiche singole in forma non associata;

Entrambe le suindicate categorie devono essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura provinciale.

c) portatori di interesse: soggetti pubblici e privati di rappresentanza del settore, siano essi di rappresentanza dei produttori o di altre categorie di filiera in qualità di osservatori, Soci istituzionali o Soci sostenitori.

A seguito delle risultanze delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente terzo di Certificazione incaricato, sarà possibile applicare all'azienda/Organizzazione florovivaistica le seguenti sanzioni:

- **RICHIAMO:** riguarda una NON CONFORMITA' MINORE (copia del verbale rilasciato dall'Ente terzo di Certificazione, compilato e sottoscritto dall'azienda/Organizzazione florovivaistica) che viene immediatamente risolta dall'azienda/Organizzazione florovivaistica. Nel caso la NON CONFORMITA' MINORE venga nuovamente rilevata nel corso di un successivo audit, l'azienda/Organizzazione florovivaistica potrà incorrere in sanzioni più gravi.
- – **SOSPENSIONE:** nel caso sia rilevata anche una sola NON CONFORMITA' MAGGIORE (copia del verbale rilasciato dall'Ente terzo di Certificazione, compilato e sottoscritto dall'azienda/Organizzazione florovivaistica), il rilascio del Certificato VF sarà sospeso. L'azienda/Organizzazione florovivaistica si impegnerà ad effettuare le dovute modifiche dei processi produttivi atti all'eliminazione della suindicata NON CONFORMITA' MAGGIORE entro un periodo di 90 giorni dalla data apposta nel verbale a seguito dei quali l'azienda/Organizzazione florovivaistica sarà sottoposta ad una nuova verifica che, in caso positivo rilascerà il certificato mentre in caso negativo lo revocherà definitivamente.
- – **REVOCA:** riguarda NON CONFORMITA' MAGGIORI/MINORI non risolte entro i termini previsti dai punti precedenti se non anche la violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i processi oggetto di Certificazione VivaiFiori. La revoca comporterà la cancellazione dell'azienda/Organizzazione florovivaistica dagli elenchi del database VivaiFiori, nonché il ritiro del Certificato VivaiFiori. L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio provvederà anche a darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.
- L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto all'azienda/Organizzazione florovivaistica sottoposta alla sanzione ad alcun rimborso.
- **RICORSI:** l'azienda/Organizzazione florovivaistica può fare ricorso contro le decisioni di revoca della Certificazione, esponendo, entro 10 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio che lo valuterà direttamente.

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Certificazione per:

a) modifiche e/o aggiornamenti dei documenti di riferimento (Regolamento e Disciplinare);

b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio ne dà tempestiva comunicazione alle aziende/Organizzazioni florovivaistiche certificate e in iter di Certificazione, invitandoli ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate. Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Associazione Nazionale di tutela del Marchio secondo le modalità indicate nell'par. 4.7 del presente Regolamento.

In funzione dell'entità delle modifiche, l'Associazione Nazionale di tutela del Marchio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di richiedere ulteriori verifiche ispettive, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità al Disciplinare Vivaifiori.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, prevede un riesame annuale sugli andamenti delle verifiche ispettive di parte terza (audit).

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI ha, come indirizzo di base, la regolamentazione periodica delle verifiche ispettive di parte terza, in special modo sulla frequenza, le regole di campionamento e le relazioni tra tutti gli attori della certificazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI promulga ed approva procedure chiare e documentate per questa attività di verifica.

Le frequenze sono stabilite dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, sulla base di parametri oggettivi e comunque come minimo annuali, potranno essere incrementate sulla base delle risultanze dei risultati delle verifiche ispettive di parte terza (audit).

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato, ha definito i criteri di ispezione di parte terza (audit) in modo strettamente collegato ai requisiti del Disciplinare e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

I requisiti richiesti durante le ispezioni di parte terza sono verificabili e riconducibili al Disciplinare stesso.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, favorirà le verifiche ispettive con scarso preavviso (48-72 ore) durante l'armonico sviluppo dei rapporti di certificazione.

5.2. Elementi concreti alla base delle indicazioni e dei requisiti del regime

1. Tutte le indicazioni devono essere basate su elementi oggettivi e verificabili, e su una documentazione scientificamente fondata. Questa documentazione deve essere liberamente consultabile, ad esempio su un sito web ⁽²⁾.

I requisiti del sistema sono basati su elementi legislativi, consultabili sul sito.

2. I regimi che operano in diversi paesi e diverse regioni devono adattare i loro requisiti in funzione delle pertinenti condizioni agroecologiche, socioeconomiche e giuridiche locali nonché delle pratiche agricole, assicurando nel contempo risultati coerenti nei diversi contesti.

Il regime è utilizzato in Italia e segue le disposizioni vigenti in materia, emesse dallo stato italiano.

3. I regimi devono chiaramente indicare (ad esempio su un sito web) se, in quale ambito e in quale misura il loro disciplinare va oltre le pertinenti disposizioni giuridiche, eventualmente anche per quanto concerne relazioni e ispezioni.

Sono evidenziati tali aspetti nella sezione del sito web dedicato al disciplinare. E' chiaramente indicato che le verifiche ispettive di organi nazionali e/o regionali di controllo, non suppliscono in modo alcuno alle verifiche periodiche previste dal regolamento del disciplinare.

6. RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

6.1. Imparzialità e indipendenza della certificazione

1. La certificazione della conformità ai requisiti del regime deve essere effettuata da un organismo indipendente accreditato:

— dall'organismo nazionale di accreditamento designato dagli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali che stabiliscono requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti, oppure

— da un organismo di accreditamento firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale (multilateral recognition arrangement — MLA) per la certificazione dei prodotti dell'International Accreditation Forum (IAF).

2. I regimi devono essere aperti alla certificazione da parte di qualsiasi organismo di certificazione qualificato e accreditato, senza imposizione di restrizioni geografiche.

Come da disciplinare, le verifiche ispettive di parte terza possono essere effettuate solo da Enti accreditati a norma Regolamento CE 765/2008 e/o firmatario dell'accordo MLA.

Il Marchio non pone alcun vincolo ed è aperto a qualunque organismo di certificazione, purché accreditato secondo quanto sopra detto.

6.2. Ispezioni

In generale, le ispezioni devono essere efficaci, chiare, trasparenti, basate su procedure documentate e far riferimento a criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dal regime di certificazione. Se i risultati delle ispezioni sono insoddisfacenti vanno adottate le opportune iniziative.

Le verifiche ispettive sono eseguite a norma della UNI EN ISO 19011

1. Occorre effettuare ispezioni regolari presso i partecipanti al regime. Vanno previste procedure chiare e documentate per le ispezioni, che includano la frequenza, il campionamento e le prove di laboratorio/analitiche in parametri pertinenti all'ambito di applicazione del sistema di certificazione.

Le verifiche ispettive sono previste almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto da disciplinare.

2. La frequenza delle ispezioni deve tener presenti i risultati delle ispezioni precedenti, i rischi inerenti al prodotto o al processo o al sistema di gestione, nonché l'esistenza di controlli interni nelle organizzazioni collettive di produttori che possono completare le ispezioni indipendenti. Il supervisore del regime deve determinare una frequenza minima d'ispezione per tutti i partecipanti a detto regime.

3. Occorre prevedere una valutazione sistematica dei risultati delle ispezioni.

4. Le ispezioni senza preavviso o con un breve preavviso devono costituire la regola generale (ad esempio con un preavviso di 48 ore).

5. Le ispezioni e i controlli devono essere basati su orientamenti, elenchi di controllo e piani accessibili al pubblico. I criteri di ispezione devono essere strettamente collegati ai requisiti del regime e alle corrispondenti indicazioni.

6. Occorrono procedure chiare, documentate ed efficacemente attuate per gestire i casi di inottemperanza. Vanno definiti i criteri di radiazione, in base ai quali si può prevedere:

— di non rilasciare o di ritirare il certificato,

— di revocare la qualifica di membro, o

— d'informare l'organismo ufficiale competente per l'applicazione delle norme.

I criteri di radiazione devono includere quanto meno la mancata osservanza delle disposizioni giuridiche di base nel settore interessato dalla certificazione. I casi di inosservanza che hanno implicazioni negative per la tutela della salute devono essere comunicati alle autorità competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

7. Le ispezioni devono vertere sull'analisi dei criteri verificabili che sono alla base delle indicazioni date dai regimi di certificazione.

E' previsto da regolamento l'esecuzione di più controlli in caso di mancanza grave e di adozione di provvedimenti, come da disciplinare, sanzionatori.

L'Ente Certificatore emette un verbale di audit e la valutazione di conformità al disciplinare stesso.

Sono previste nella fase a regime.

Le check list di controllo contengono, in parallelo, i requisiti minimi e le evidenze da controllare

Nel regolamento è espressamente dichiarato l'accettazione del reperto sanzionatorio da parte delle aziende che richiedono la certificazione.

Il reperto sanzionatorio prevede:

- sospensione del certificato
- esclusione dal Marchio

La base operativa del Disciplinare è il rispetto dei requisiti legali imposti dalla normativa, salvo requisiti più stringenti come da disciplinare.

Le verifiche ispettive vengono eseguite ai sensi della UNI EN ISO 19011

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha predisposto, come da regolamento per l'accreditamento degli enti di certificazione, le regole per la qualifica degli ispettori (auditor) incaricati di effettuare le verifiche ispettive di parte terza.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ritiene fondamentali per queste attività doti di competenza, imparzialità, consapevolezza e conoscenza del settore. Questi ispettori sono esclusivamente designati dagli Enti di certificazione accreditati presso L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI stessa e ovviamente a norma dei regolamenti UE sugli Enti di parte terza.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI ha, come indirizzo di base, la regolamentazione periodica delle verifiche ispettive di parte terza, in special modo sulla frequenza, le regole di campionamento e le relazioni tra tutti gli attori della certificazione.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI promulga ed approva procedure chiare e documentate per questa attività di verifica.

Le frequenze sono stabilite dall'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, sulla base di parametri oggettivi e comunque come minimo annuali, potranno essere incrementate sulla base delle risultanze dei risultati delle verifiche ispettive di parte terza (audit).

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, ha definito i criteri di ispezione di parte terza (audit) in modo strettamente collegato ai requisiti del Disciplinare e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

I requisiti richiesti durante le ispezioni di parte terza sono verificabili e riconducibili al Disciplinare stesso.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI, attraverso il Comitato tecnico, favorirà le verifiche ispettive con scarso preavviso (48-72 ore) durante l'armonico sviluppo dei rapporti di certificazione.

Tutta la documentazione relativa alle fasi della certificazione è disponibile ed accessibile sul sito web.

6.3. Costi

1. I gestori dei regimi devono rendere pubbliche le quote di iscrizione (eventuali) e chiedere ai rispettivi organismi di certificazione di pubblicare i costi connessi alla certificazione e all'ispezione per i diversi tipi di partecipanti al regime.
Sul sito web sono pubblicati tutti i costi relativi alle quote di concessione, per le aziende certificate, di utilizzo del Marchio.
2. Le eventuali differenze tra le quote richieste ai diversi partecipanti al regime devono essere giustificate e proporzionate. Non devono servire a scoraggiare alcuni gruppi di potenziali partecipanti, ad esempio di altri paesi, ad aderire al regime di cui trattasi.
Tali quote sono uguali per tutti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla nazionalità delle aziende partecipanti.

3. Gli operatori oggetto delle ispezioni e dei controlli devono beneficiare di eventuali risparmi nei costi derivanti dal riconoscimento reciproco e dalla valutazione comparativa.

Non applicabile

6.4. Qualifiche dei revisori/degli ispettori

In generale, i revisori/gli ispettori devono essere imparziali, qualificati e competenti.

I revisori che effettuano audit di certificazione devono possedere le opportune conoscenze nel settore specifico e lavorare per organismi di certificazione accreditati in base alle pertinenti norme e guide dell'UE o internazionali, per i regimi di certificazione dei prodotti e per i regimi di certificazione dei sistemi di gestione. Le competenze richieste ai revisori devono essere indicate nel disciplinare.

Nelle procedure di accreditamento degli Enti di Certificazione al Marchio, è prevista al richiesta di uno skill di competenze ed un periodo di formazione e aggiornamento continuo. Gli ispettori sono esclusivamente appartenenti agli Enti di certificazione accreditati presso il marchio secondo quanto previsto dal regolamento di accreditamento, consultabile sul sito web.

6.5. Disposizioni per piccoli produttori

I regimi devono prevedere disposizioni che consentano e promuovano la partecipazione al regime di piccoli produttori (in particolare, eventualmente, dei paesi in via di sviluppo).

Il sistema del Disciplinare stesso è nato per favorire la partecipazione al regime di piccoli produttori.

L'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VIVAIFIORI intende in modo perentorio e fondamentale, come scopo primario dell'istituzione del Marchio Vivaifiori stesso, promuovere questa certificazione a sostegno e promozione della partecipazione dei piccoli produttori

Di seguito sono sviluppati alcuni esempi di costi di certificazione.

Qualora la certificazione sia invece voluta da un gruppo di aziende che si riconoscono in una Organizzazione florovivaistica la quale faccia richiesta di essere ammessa a certificazione a nome del gruppo che rappresenta, la verifica sarà effettuata sull'Organizzazione florovivaistica e su di un campione di Soci rappresentativo, in numero almeno pari alla radice quadrata ($\sqrt{\quad}$) del numero totale di Soci aderenti, approssimato per eccesso.

L'Organizzazione florovivaistica sarà garante del rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare Vivaifiori. Tale garanzia sarà data da un tecnico incaricato di effettuare le verifiche di conformità presso le restanti aziende associate e aderenti al Disciplinare Vivaifiori.

Il risultante costo di certificazione sarà dunque ripartito tra tutti gli aderenti come nell'esempio seguente (al netto IVA e dei rimborsi a piè di lista per le trasferte, il vitto e l'alloggio dell'Auditor incaricato per la verifica ispettiva).

ESEMPIO DI COSTO ANNUALE

Organizzazione florovivaistica con 50 Soci aderenti

$\sqrt{50} = 7,07 \rightarrow$ per eccesso, 8 verifiche aziendali

+

1 verifica sull'Organizzazione

=

9 verifiche

Costo di una verifica = 500 €

$9 \times 500 = 4500$ €

Rilascio del Certificato = 500 €

Totale = $4500 + 500 = 5000$ €

Suddividendo il totale tra 50 Soci aderenti il costo individuale per ciascuna azienda è il seguente
 $5000 / 50 = 100 \text{ €}$

Per poter procedere agli audit con sorveglianza, l'Organismo di Certificazione dovrà essere in possesso di almeno un auditor che abbia superato con successo l'esame per opzione singolo e uno per l'opzione multisito/gruppo (ovvero 1 auditor che abbia superato entrambi gli esami)

Gli auditor (ovvero uno) devono essere in possesso del certificato di abilitazione alle verifiche ispettive relativo al Disciplinare del Marchio "VivaiFiori", rilasciato dal Comitato tecnico "VivaiFiori" stesso.

In casi eccezionali il Comitato tecnico di "VivaiFiori" può rilasciare, a suo insindacabile giudizio, deroghe in merito alla effettuazione di Verifiche ispettive da parte di auditor non provvisti del regolare certificato di abilitazione.

L'Organismo di Certificazione dovrà inoltre eseguire almeno tre verifiche (audit) di conformità al Disciplinare "VivaiFiori" sotto verifica diretta di un incaricato dell'Associazione Nazionale di gestione del Marchio "VivaiFiori" (verifiche in accompagnamento)

Le verifiche ispettive in accompagnamento hanno i seguenti scopi:

- verificare l'efficacia delle procedure dell'Organismo di Certificazione, con particolare riferimento alla messa in campo di auditor (o ispettori, commissari d'esame) provvisti delle necessarie esperienze e competenze;
- osservare il comportamento degli auditor (o ispettori, esaminatori) e la conformità di tale comportamento alle procedure dell'Organismo e ad ogni altro riferimento normativo applicabile all'Organismo stesso.

7. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA VALUTAZIONE COMPARATIVA/LA SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI REGIMI

1. Quando i regimi riguardano un nuovo settore e/o ampliano il proprio campo di applicazione, occorre giustificare la necessità del regime stesso. Se possibile, i gestori dei regimi devono fare esplicito riferimento (ad esempio sul loro sito web) ad altri regimi pertinenti che operano nello stesso settore o ambito politico e nella stessa regione geografica e indicare gli approcci convergenti e comuni. Devono ricercare attivamente le possibilità di riconoscimento reciproco per una parte o per la totalità dei requisiti del regime.

Sul Sito web sono visibili i protocolli di riferimento (GLOBAL GAP, MPS) con cui è in atto la procedura di bench marking. Il Marchio è già ampiamente convergente con GLOBAL GAP

2. Nei settori in cui si è constatato che dei regimi si sovrappongono in parte o interamente con i requisiti di altri regimi, i nuovi regimi devono prevedere il riconoscimento o l'accettazione parziale o totale di ispezioni e di audit già effettuati nell'ambito di regimi esistenti (per non procedere ad audit degli stessi requisiti).

3. Se non è possibile giungere a un'accettazione reciproca, i gestori dei regimi devono promuovere audit combinati basati su elenchi di controllo combinati (cioè un elenco di controllo combinato e un audit combinato per due o più regimi differenti).

Sono in atto procedure di bench marking per il reciproco riconoscimento.

4. I gestori di regimi con requisiti che si sovrappongono devono, nella misura del possibile dal punto di vista pratico e giuridico, armonizzare i rispettivi protocolli di audit e i requisiti documentali.

I protocolli di Audit di parte terza sono assimilati alla norma internazionale sugli audit UNI EN ISO 19011

In seguito alla bozza di accordo Stato Regioni del Luglio 2016, si intraprende la richiesta di riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (in caso di approvazione dello stesso).

Documento approvato dall'Assemblea in data 13.12.2016